

L'AUTOCERTIFICAZIONE: indicazioni pratiche

1) cosa si intende per "autocertificazione" e da quali norme è regolata in Italia?

Per a. si intende la certificazione prodotta dall'interessato in sostituzione della normale certificazione, e rappresenta la possibilità per il cittadino di fornire le stesse notizie presenti in un registro pubblico, in modo più semplice e con meno oneri. Le norme sull'a. sono contenute nell'art. 2 della Legge 15/1968 e sono state raccolte nel più recente D.P.R. 8/12/2000, nr 445, c.d. "Testo Unico in materia di documentazione amministrativa".

2) chi può avvalersi della possibilità di fornire autocertificazioni ?

la possibilità è concessa a tutti i cittadini italiani e dei Paesi europei. La facoltà di avvalersi di dichiarazioni sostitutive è stata estesa anche ai cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia (art. 2 del D.P.R. 403/98), limitatamente ai dati verificabili o certificabili in Italia da soggetti pubblici.

3) in quali casi è utilizzata l'autocertificazione?

L'a. e le dichiarazioni sostitutive si utilizzano nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e con i concessionari e i gestori di pubblici servizi. Non possono invece essere utilizzate nei rapporti tra privati, salvo che gli stessi non vi acconsentano, e davanti all'autorità giudiziaria nello svolgimento di funzioni giurisdizionali.

4) in quali casi si ricorre all'autocertificazione?

- Data e luogo di nascita
- Residenza
- Cittadinanza
- Godimento dei diritti politici
- Stato civile (celibe, coniugato etc)
- Stato di famiglia
- Esistenza in vita
- Nascita di un figlio
- Decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente
- Posizione agli effetti degli obblighi militari
- Iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla Pubblica amministrazione
- Titoli di studio
- Qualifiche professionali
- Esami universitari e di Stato sostenuti
- Titoli di specializzazione
- Titoli di abilitazione
- Titoli di formazione
- Titoli di aggiornamento
- Titoli di qualificazione tecnica
- Situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione di benefici e vantaggi di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali
- Codice fiscale e/o partita IVA
- Qualsiasi dato dell'anagrafe tributaria
- Stato di disoccupazione
- Qualità di pensionato e categoria di appartenenza
- Qualità di studente
- Qualità di casalinga
- Qualità legale rappresentate di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili
- Iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo
- Adempimenti o meno degli obblighi militari
- Assenza di condanne penali
- Tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile.

5) in quali casi non è possibile ricorrere all'autocertificazione?

- Certificati medici, sanitari e veterinari
- Certificati di origine

- Certificati di conformità all'UE
- Certificati di marchi
- Certificati di brevetti

6) è necessario autenticare le autocertificazioni?

Nelle dichiarazioni sostitutive di certificazioni NON E' RICHIESTA l'autentica della firma. L'autentica con le modalità tradizionali rimane per le dichiarazioni rivolte ai privati e per le domande che riguardano la riscossione di benefici economici da parte di terzi (pensioni, contributi etc)

7) cosa succede nel caso in cui il dichiarante non è in grado di firmare?

L'impiegato della Pubblica Amministrazione deve accettare l'autocertificazione di chi non sa o non può firmare, ma è in grado di intendere e volere, dopo averne accertata l'identità. L'autocertificazione di chi ha un temporaneo impedimento per problemi di salute, è resa dal coniuge o, in sua assenza, dai figli o, in mancanza di questi, da altro parente fino al terzo grado davanti ad un pubblico ufficiale che deve accertare l'identità della persona.